IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione prima civile – diritto della crisi e dell'insolvenza , riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Fabio D'Amore	Giudice

nel proc. iscritto al n. **25-3 /2026** Rg e n. 25/2026 PU ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visti gli atti di cui al procedimento n. 25-2/2026 Rg instaurato a seguito di ricorso del 16.3.2026 avente ad oggetto "*Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo*" depositato dalla società **RIZZI SUPERMERCATI S.R.L Unipersonale in liquidazione,** con sede legale in Malo (VI) via San Bernardino n. 11/13 (C.F. 00552110249), in persona del legale rappresentante e liquidatore Rizzi Silvio, in forza di determina ex art.120 bis CCII del 10/03/2026 n. 23734 Rep. e n. 19327 di racc. Notaio Stefano Lorettu di Thiene (VI) iscritta nel Registro Imprese, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Rossetti (C.F. RSSLRT59L09E897Q - PEC alberto.rossetti@ordineavvocativicenza.it) come da procura alle liti in atti (allegata ricorso ex art. 44 CCII) e con domicilio eletto presso il suo studio in Schio (VI) - Piazza Statuto n. 8;

-rilevato che in data 24.7.2026 la società ricorrente (entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera "a" CCII) ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta che ha originato il proc. 25 - 3/2026 RG;

-rilevato che in data 01.10.2026 la ricorrente ha depositato integrazione della proposta e del piano di concordato preventivo ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII;

-visto il parere definitivo del Commissario Giudiziale ex art. 47 c.1 CCII sul piano concordatario depositato il 9.10.2026 così integrando il parere del 2.9.2026;

tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

La Società ricorrente ha proposto un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, fondato sull'affitto e sulla successiva cessione dell'azienda di Malo, sulla dismissione degli immobili di San Vito di Leguzzano e di Malo, sull'incasso dei canoni di affitto e sull'apporto di finanza esterna

La proposta in sintesi prevede:

- soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non integrale, ai sensi dell'art.84, comma 5, C.C.I.I., in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di sola liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, come attestato dal professionista indipendente;
- soddisfacimento dei creditori chirografari in misura parziale, comunque superiore a quanto ottenibile in caso di liquidazione giudiziale;
- suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, ai sensi dell'art. 85, comma 3, ccii, che prevede l'obbligatorietà della classazione nel concordato in continuità.

Con il piano concordatario, ai sensi dell'art. 88 CCII vengono proposte le transazioni fiscali e contributive-previdenziali.

Il piano concordatario prevede tempistiche di realizzo:

- Fase 1 (fino all'omologa): incasso canoni di affitto e incasso prezzo magazzino;
- Fase 2 (mesi 1-12 dall'omologa): incasso canoni di affitto e vendita immobile S. Vito e incasso finanza di terzi;
- Fase 3 (mesi 13-24 dall'omologa): incasso canoni di affitto e primo piano di riparto ai creditori privilegiati;
- Fase 4 (mesi 25-48 dall'omologa): prosecuzione affitto e cessione definitiva azienda Malo e secondo riparto ai creditori privilegiati;
- Fase 5 (mesi 49-60 dall'omologa): cessione immobile Malo e riparti finali.

Inoltre il piano prevede le seguenti modalità di pagamento dei creditori:

- creditori privilegiati: pagamento in 3 rate di cui la prima all'incasso della vendita immobile S. Vito e della finanza di terzi previsti entro il 31.12.2027, la seconda rata alla cessione dell'azienda prevista entro il 2030 e la terza entro il 31.12.2031;
- creditori chirografari: pagamento in unica soluzione contestualmente al pagamento della terza rata ai creditori privilegiati.

La proposta prevede la suddivisione in classi dei creditori secondo il prospetto che si riporta (doc.17 allegato all'integrazione del 1.10.2026) .

"CLASSE 1 - Creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (TFR e retribuzioni) - Composizione: crediti dei lavoratori dipendenti per TFR e ultime retribuzioni - Importo: Euro 142.535,71 - Trattamento: pagamento integrale - Diritto di voto: si

CLASSE 2 – Professionisti ante procedura - Composizione: professionisti per prestazioni rese alla società prima della domanda - Importo: Euro 3.007,06 - Trattamento: pagamento integrale - Diritto di voto: si

CLASSE 3 - Fornitori ipotecari I° grado Malo - Composizione: Fornitori con ipoteca consolidata assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile di Malo. - Importo: Euro 142.579,04 - Trattamento: pagamento in misura integrale, nel rispetto dell'art. 88 c.c.i.i. - Diritto di voto: si

CLASSE 4 - Creditori ipotecari pubblica amministrazione - Composizione: INPS, Agenzia delle Entrate ed Enti Locali tutti assistiti da ipoteca di primo grado su San Vito di Leguzzano. - Importo: Euro 242.872,30 1 - Trattamento: pagamento in misura pari al 62%, nel rispetto dell'art. 88 CCII - Diritto di voto: si

CLASSE 5 – Fornitore privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 - - Composizione: trattasi dell'unico fornitore privilegiato Zonin Cristian Az. Agricola Importo: Euro 12.265,38 - Trattamento: pagamento in misura integrale nel rispetto dell'art. 88 CCII - Diritto di voto: si

CLASSE 6 – Creditori privilegiati ex lege ante primo grado - Composizione: Medio Credito Centrale con privilegio generale art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e art. 8-bis, comma 3, D.L. 3/2015 sui mutui chirografari di Intesa San Paolo e BVR Banca - Importo: Euro 126.328,69 - Trattamento: pagamento in misura del 80% - Diritto di voto: si

CLASSE 7 - Creditori previdenziali privilegiati - Composizione: INPS, INAIL e Fondo EST per contributi assistiti da privilegio grado 1° e 8° mobiliare - Importo: Euro 135.141,14 - Trattamento: pagamento in misura del 40%, nel rispetto dell'art. 88 CCII - Diritto di voto: si

CLASSE 8 - Creditori privilegiati mobiliari ex art. 2778 c.c. Composizione: Erario, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – 2 Riscossione - Importo: Euro 436.140,85 - Trattamento: pagamento in misura del 30% nel rispetto dell'art. 88 CCII - Diritto di voto: si

CLASSE 9 – Creditori privilegiati mobiliari ex art. 2778 c.c. (grado 20) - - Composizione: Enti locali per IMU, Tari e Tasi Importo: Euro 114.203,48 - Trattamento: pagamento in misura del 15% nel rispetto dell'art. 88 CCII - Diritto di voto: si

CLASSE 10 - Creditori chirografari con garanzia di terzi - Composizione: Banca Intesa San Paolo con garanzia MCC e BVR Banca con garanzia MCC e degli ex soci - Importo: Euro 31.582,17 - Trattamento: pagamento in misura del 10% - Diritto di voto: si

CLASSE 11 - Creditori chirografari banche - Composizione: banche chirografarie - Importo: Euro 499,02 - Trattamento: pagamento in misura del 10% - Diritto di voto: si

CLASSE 12 - Creditori chirografari (fornitori PMI) - Composizione: imprese fornitrici di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: attivo fino a euro 5 milioni, ricavi fino a euro 10 milioni, dipendenti inferiori a 50 3 - Importo: Euro 44.750,97 - Trattamento: pagamento in misura del 10% - Diritto di voto: si

CLASSE 13 – Creditori chirografari pubblici - Composizione: C.C.I.A.A. per diritti, Erario per diritti di notifica - Importo: Euro 197,08 - Trattamento: pagamento in misura del 10% - Diritto di voto: si

CLASSE 14-A – Credito di Mediocredito Centrale privilegiato degradato al chirografo - Composizione: credito di Mediocredito Centrale derivante dall'esercizio della causa di prelazione prevista dalla disciplina speciale applicabile, per la parte non soddisfatta sul valore di liquidazione e conseguentemente degradata al chirografo. Importo quota degradata al chirografo: Euro 25.265,74 Trattamento proposto sulla quota degradata: 10,2 % Diritto di voto: sì. La classe è autonoma in ragione della natura finanziaria del credito e della sua derivazione da garanzia pubblica.

CLASSE 14-B – Crediti previdenziali e assicurativi privilegiati degradati al chirografo - Composizione: crediti di INPS, INAIL, Fondo EST quali enti gestori di forme di previdenza, assistenza o assicurazione obbligatoria, per la parte non soddisfatta sul valore di liquidazione e conseguentemente degradata al chirografo. 4 - Importo quota degradata al chirografo: Euro 124.785,90 - Trattamento proposto sulla quota degradata: 10,1 % - Diritto di voto: sì. La classe è formata esclusivamente da crediti contributivi, previdenziali e assicurativi soggetti alla disciplina dell'art. 88 CCII.

CLASSE 14-C – Crediti tributari erariali privilegiati degradati al chirografo - Composizione: crediti dell'Erario e dell'Agenzia delle Entrate, nonché eventuali ulteriori crediti tributari erariali, per la parte non soddisfatta sul valore di liquidazione dei beni o dei diritti gravati da privilegio e conseguentemente degradata al chirografo. - Importo quota degradata al chirografo: Euro 315.038,14 - Trattamento proposto sulla quota degradata: 10,05% - Diritto di voto: sì. La classe comprende esclusivamente crediti tributari erariali omogenei per natura e disciplina.

CLASSE 14-D – Crediti degli enti locali per IMU, TARI e TASI privilegiati degradati al chirografo - Composizione: crediti dei Comuni e degli altri enti locali relativi a IMU, TARI, TASI e tributi locali analoghi, per la parte non soddisfatta sul valore di liquidazione e conseguentemente degradata al chirografo. - Importo quota degradata al chirografo: Euro 101.609,42 - Trattamento proposto sulla quota degradata: 10% - Diritto di voto: sì. La classe comprende esclusivamente crediti relativi a tributi locali. "

Il Collegio ritiene, allo stato (fatti salvi i futuri approfondimenti a cura del Commissario Giudiziale), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art.84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi (che è insolvenza se si considera che l'attivo in caso di liquidazione non consentirebbe il soddisfo integrale dei crediti privilegiati – come da prospetto a confronto tra percentuali di soddisfo in caso liquidazione giudiziale e soddisfo in caso di concordato preventivo – prospetto doc.18 allegato integrazione del 1.10.2026)

Tutto ciò premesso,

-vista l'attestazione ex artt. 87 c.3 C.C.I.I a firma dott. Alberto Matteazzi ;

-letto il parere ex art. 47 C.C.I.I del Commissario giudiziale (parere definitivo del 8-9.10.2026) ;

-ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. C.C.I.I, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

-rilevato in particolare, che **il piano di concordato** risulta - salvo più approfondite verifiche nel corso della procedura- conforme alle previsioni dell'art.87, commi 1 e 2, C.C.I.I posto che **contiene**:

A) quanto previsto dall'art. 87 comma 1 C.C.I.I ;

B) quanto previsto dall'art. 87 comma 2 CCII avendo la debitrice nella domanda indicato " *le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale*".

Rilevato inoltre, che la debitrice con la domanda ha depositato come previsto dall'art. 87 c.3 C.C.I.I " *la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibiltà economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.*" (relazione a firma dott. Alberto Matteazzi del 24.7.2026) e pure ex art. 88 CCII (l'attestatore dott. Alberto Matteazzi ha formulato giudizio positivo in relazione al "*riconoscimento, ex art. 88, co. 2 CCII, di un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa di Liquidazione Giudiziale per i creditori (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Inps e Inail) interessati dalla proposta di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito della proposta di concordato.*".

Va poi aggiunto che a seguito della rivisitazione delle classi – vedi integrazione del 1.10.2026- l'attestatore nell'integrazione ha confermato : ".. *La modifica non altera, infatti, le previsioni di soddisfo in termini economici delle ulteriori classi previste nel Piano, né le tempistiche di pagamento dei creditori coinvolti, ma si è resa necessaria al fine di tutelare le quattro diverse categorie di creditori (Mediocredito Centrale, Erario, Inps e Inail, Comuni) che in precedenza erano state considerate omogenee, per la parte soddisfatta in via chirografaria.* "

L'attestatore dott. Alberto Matteazzi ha fatto riferimento, per procedere con le analisi e le verifiche, alla situazione contabile aggiornata al 30.4.2026 (vedi prima relazione attestatore ai sensi dell'art. 87 co. 3 e art. 88, co. 2 CCII del 24.7.2026) .

Visti gli artt. 84, 85, 86 CCII;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato e la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47 c.1 lettera a) C.C.I.I) ;

considerato che risulta allegato quanto stabilito dall'art. 39 CCII e considerato che le scritture contabili e fiscali obbligatorie vanno comunque messe a disposizione nei tempi e modi richiesti dal tribunale e dal Commissario Giudiziale.

visti gli artt. 39, 44, 47 CCII nonché gli artt. 84, 85, 86, 87,88, 47, 39 CCII;

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **RIZZI SUPERMERCATI S.R.L Unipersonale in liquidazione,** con sede legale in Malo (VI) via San Bernardino n. 11/13 (C.F. 00552110249),

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Paola Cazzola ;

conferma Commissario giudiziale la dott.ssa Veronica Quarto ;

stabilisce la data iniziale del **11.1.2027** e la data finale del **20.1.2027** (compreso) per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione: (vedi art. 104 c. 2 e art. 107 c.8 CCII) **posta elettronica certificata**;

fissa il termine di 15 giorni (decorrente dalla comunicazione del presente decreto al Commissario) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

27.10 + 15 gg
14.11 scad. creditori

fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di **€ 36.000,00**, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo,

in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso l'Istituto già indicato a seguito del ricorso ex art. 44 CCII;

dispone che la società provveda ex art. 47 c.2 lettera d) bis C.C.I.I agli obblighi informativi periodici sulla situazione economico-patrimoniale e finanziari dell'impresa, secondo cadenze temporali mensili;

ordina

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII, ove non già acquisiti gli atti di seguito indicati,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Vicenza, 15 ottobre 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Limitone